



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso numero di registro generale 8651 del 2010, proposto dalla società Sice Appalti S.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con la mandante società Ranieri Impiantistica S.r.l. con sede in Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Ausiello e Massimo Caiano, con domicilio eletto presso Alessandro Trani in Roma, piazza Dante, 12;

contro

Azienda Ospedaliera Monaldi, in persona del direttore generale, legale rappresentante

pro

tempore;

Commissione di Gara, in persona del presidente, legale rappresentante;

Responsabile del Procedimento;

nei confronti di

Ellemme Impianti Spa in persona del legale rappresentante pro tempore;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. Campania - Napoli: Sezione VIII n. 19302/2010, concernente: affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'ala posteriore destra dell'Ospedale Monaldi di Napoli - MCP.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari provvisorie proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 3, legge 21 luglio 2000, n. 205;

Considerato che l'appello proposto dalla società Sice Appalti S.r.l., collocata al secondo posto della graduatoria nonostante avesse offerto il miglior progetto tecnico ed il miglior ribasso ma un tempo di esecuzione più elevato rispetto all'aggiudicataria prima classificata, non appare infondato, quantomeno allo scrutinio proprio del presente decreto;

Tenuto conto che appare necessario un maggiore approfondimento delle tematiche inerenti la necessità della dichiarazione ex art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 ad opera del direttore tecnico nonché di quelle relative alla validità del documento di identità della sig.ra Maria Teresa Masullo e della regolarità della polizza fideiussoria;

Ravvisato altresì che la motivazione della sentenza, sia pure resa in forma abbreviata, non appare in linea con lo spessore della censura di omessa verifica dell'anomalia (quarto e quinto motivo introduttivo del primo grado);

Rilevata la necessità di sospendere, in attesa del perfezionamento delle notificazioni, l'efficacia della decisione impugnata per quanto attiene all'aggiudicazione definitiva ed al contratto eventualmente stipulato dall'Azienda Ospedaliera con l'aggiudicataria.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione (Ricorso numero: 8651/2010)

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 9 novembre 2010.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Il Presidente
Cesare Lamberti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 20/10/2010

IL SEGRETARIO